SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 2025.

Modifica al decreto 23 aprile 2025 e attribuzione dell'incarico al Consorzio vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Ravenna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del
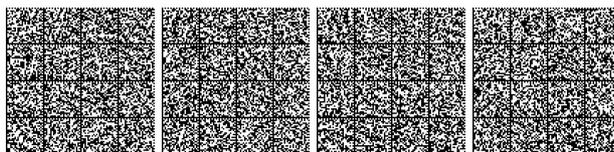
Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini di Romagna ed attribuito per un triennio al citato Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Romagna Albana», «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini», «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana . Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2025, di conferma dell'incarico al Consorzio vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Colli Romagna Centrale», «Rimini», «Romagna» e sulle IGT «Forlì» e «Rubicone»;

Considerato che il Consorzio Vini di Romagna ha dimostrato, con le note trasmesse dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l. - n. 2174837 del 24 marzo 2025 (prot. Masaf n. 134686/2025) ed a mezzo pec il 31 marzo 2025 (prot. Masaf n. 145625 del 31 marzo 2025) - la rappresentatività di cui al comma 1, dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 anche per la IGT «Ravenna» e non solo, come erroneamente disposto dal decreto 23 aprile 2025, per la DOCG «Romagna Albana», per le DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Colli Romagna Centrale», «Rimini», «Romagna» e per le IGT «Forlì» e «Rubicone»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del decreto 23 aprile 2025, integrando l'incarico del Consorzio vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Ravenna»;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica, integrandolo, l'incarico confermato con il decreto 23 aprile 2025, al Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Faenza (RA), via Tebano n. 45, ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto.

2. Il Consorzio vini di Romagna è incaricato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Colli Romagna Centrale», «Rimini», «Romagna» e sulle IGT «Forlì» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata Legge sulla IGT «Ravenna».

3. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto, nel decreto 23 aprile 2025 e nel decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A03488

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 giugno 2025.

Autorizzazione all'apertura di una sede periferica a Taranto della Scuola Superiore «Nelson Mandela» di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istru-

zione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007, con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinitele le classi dei corsi di laurea e, in particolare, la classe delle lauree in Mediazione linguistica, L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato, LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2015, con il quale è stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica», di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 19 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale datato 1° agosto 2017, con il quale la SSML «Nelson Mandela» è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da venticinque a cinquantacinque unità e, per l'intero corso, a centosessantacinque unità;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Vista l'istanza presentata dall'ente gestore della SSML «Nelson Mandela» di Matera in data 11 luglio 2023 - cui hanno fatto seguito interlocuzioni ed integrazioni - volta a richiedere l'accreditamento di una sede periferica della medesima Scuola a Taranto, via Umbria n. 162, e ad attivare corsi di studi superiori di primo ciclo di durata triennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 18 marzo 2025, comunicato alla SSML «Nelson Mandela» con prot. n. 9616 del 9 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera è autorizzata ad istituire una sede periferica a Taranto, ad attivare presso la medesima corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale ed a rilasciare i relativi titoli.

2. I corsi autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, si devono tenere presso la sede accreditata a tal fine, in Taranto, via Umbria n. 162.

3. Il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di primo ciclo, è pari a quaranta studenti per anno, e, complessivamente, centoventi studenti per l'intera coorte triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A03486
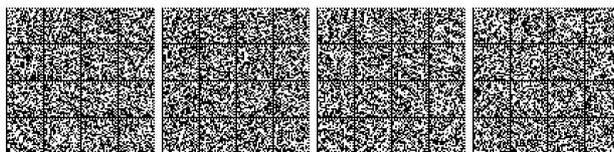
DECRETO 10 giugno 2025.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria» di Torino ad istituire e ad attivare corsi di studio superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale ed a rilasciare i relativi titoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e, in particolare, la classe delle lauree in «Mediazione linguistica», L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato», LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 5 agosto 1997 con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986, alla Scuola superiore per interpreti e traduttori «Vittoria» con sede in Torino - piazza Vittorio Veneto 13;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, «Vittoria» con sede in Torino, e la scuola stessa è stata abilitata al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il decreto direttoriale del 22 ottobre 2008, con il quale la SSML «Vittoria» è stata autorizzata a trasferire la propria sede da piazza Vittorio Veneto 13 a via delle Rosine 14, a Torino;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale n. 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze relative ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Vista l'istanza volta a richiedere l'autorizzazione ad attivare corsi di studio di secondo ciclo, di durata biennale, per mediatori linguistici, presentata dall'ente gestore della SSML Vittoria di Torino in data 20 maggio 2022, nonché le successive interlocuzioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 18 marzo 2025, comunicato alla SSML Vittoria con nota prot. n. 9617 del 9 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria» di Torino è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale ed a rilasciare i relativi titoli.
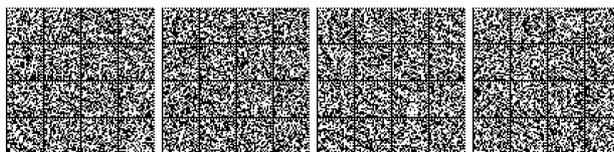
2. I titoli di cui al comma 1 sono equivalenti ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica, ai diplomi di laurea di secondo ciclo di durata biennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato».

Art. 2.

1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si devono tenere presso la sede approvata a tal fine, in Torino, via delle Rosine, 14 e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso, è di sessanta studenti per anno, per un numero complessivo di centoventi studenti, per l'intera coorte biennale di secondo ciclo.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A03487

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 maggio 2025.

Disposizioni applicative per l'attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d'imposta.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, la sezione IX del predetto decreto, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative», che agli articoli da 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, il Capo III, che reca «Disposizioni in materia di *start-up* e di attività di impresa»;

Visto l'art. 32 della citata legge e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali»;

Visto il comma 2 dell'art. 32 della citata legge, il quale prevede che il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto altresì il comma 3 dell'art. 32 della citata legge, il quale dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti;

Visto il comma 4 dell'art. 32 della citata legge, il quale prevede che i contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
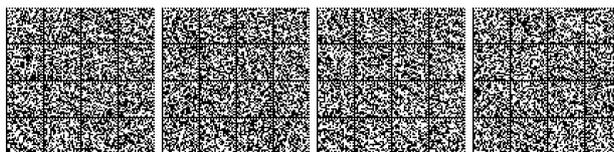
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, concernente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche», che all'art. 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 30 della legge concorrenza 2023 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

b) «incubatori certificati»: le società di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;

c) «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012;

d) «legge concorrenza 2023»: la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023»;

e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) «organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative»: organismo di investimento collettivo del risparmio, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *k)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di *start-up* innovative di valore almeno pari al

70 percento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;

g) «altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative: si intendono le società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di *start-up* innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;

h) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

i) «Registro nazionale degli aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

j) «*start-up* innovative»: le società di capitali che possiedono i requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012;

l) «impresa unica»: le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni previste dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento *de minimis*;

m) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto delegato, con apposita convenzione o accordo tra PPAA, alla cura dell'istruttoria delle domande, dell'identificazione del diritto alla spettanza del credito d'imposta e dei servizi connessi, dell'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate;

n) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 32 della legge concorrenza 2023 definendo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale stabilito dal comma 2 dello stesso art. 32.

Art. 3.

Risorse

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 2 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, al netto delle somme spettanti al soggetto gestore di cui all'art. 7.

2. Le risorse finanziare di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricato «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dal presente decreto, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8:

a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 2 è concesso ai sensi del regolamento *de minimis*, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui all'art. 5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto dall'art. 3, comma 1.

3. Il contributo di cui al presente decreto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 7.

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, nonché la realizzazione di un sistema informativo atto alla gestione complessiva della misura, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono riconosciuti entro il limite del 4% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonché, con riferimento all'attività di gestione da questi svolta, le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 al soggetto gestore e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. Prima dell'effettuazione dell'investimento, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura secondo quanto previsto dal comma 2. L'istanza indica, per ciascun anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della *start-up* innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.

2. Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l'istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 9.

Modalità di fruizione

1. Il soggetto beneficiario può fruire del credito di imposta con le modalità disciplinate nel presente articolo, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, indicato nella comunicazione degli esiti di cui all'art. 8, comma 2, e comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1 dell'art. 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Art. 10.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alle comunicazioni degli esiti di cui all'art. 8, comma 2, e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta fruibili.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 11.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il soggetto beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

a) accertamento, successivamente alla concessione dell'agevolazione, dell'assenza di uno o più requisiti di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) accertamento della decadenza dal diritto alla fruizione del credito per cessione, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito, dell'investimento, prima del decorso del termine di tre anni dalla data di effettuazione dell'investimento, ovvero per l'intervento di altre circostanze che comportano, entro il medesimo termine, il mancato mantenimento dell'investimento, salvi i casi indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario;
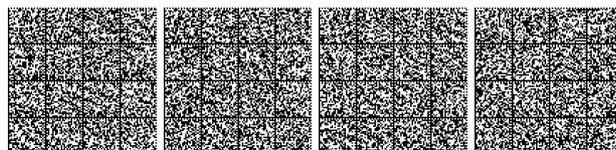
c) perdita delle caratteristiche da parte del destinatario dell'investimento della qualifica di *start-up* innovativa, prima che sia decorso il periodo di mantenimento di cui all'art. 5, comma 2;

d) impossibilità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10 per fatto imputabile al soggetto beneficiario;

e) altre violazioni o inadempimenti riscontrati dal Ministero o dall'Agenzia dell'entrate da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

2. Le disposizioni in materia di revoca di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della *start-up* innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

3. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero dell'importo del credito indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi secondo le leggi vigenti, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, costituiscono crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g-*quater*) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)* del presente decreto mentre costituiscono crediti non spettanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g-*quinquies* del medesimo decreto legislativo, le fattispecie individuate nelle lettere da *b)* ad *e)* del comma 1 presente articolo.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 12.

Controlli

1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle comunicazioni rese ai sensi del presente decreto, nonché sull'effettiva realizzazione dell'investimento, anche al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11.

2. Ai fini dei relativi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, per un periodo di cinque anni dall'investimento effettuato, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione, nonché apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettuazione e l'entità dell'investimento agevolato. A tal fine, i bonifici devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente decreto. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'intervento di cui al presente decreto è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero.

2. I dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione della gestione dei procedimenti previsti dal presente decreto sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione dell'istanza, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it

Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2025

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 823

25A03572
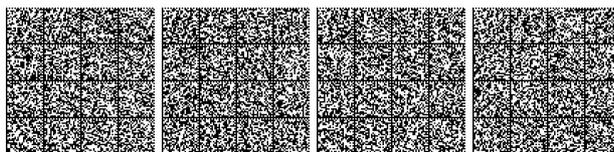
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 giugno 2025.

Inserimento dei medicinali Nimotuzumab e Vinorelbina in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del glioma pontino intrinseco diffuso. (Determina n. 832/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerato che i gliomi diffusi della linea mediana sono tumori cerebrali rari;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza dei medicinali Nimotuzumab e Vinorelbina in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia) nel trattamento del glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG);

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali Nimotuzumab e Vinorelbina in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per i pazienti, con età compresa tra 2 e 21 anni, con diagnosi radiologica di glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2025 - stralcio verbale n. 16;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 4 giugno 2025, n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali Nimotuzumab e Vinorelbina in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG);

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali NIMOTUZUMAB e VINORELBINA in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia) sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
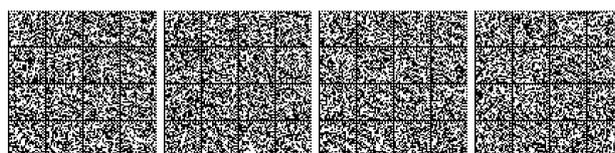
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, e sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG), nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Denominazione: Nimotuzumab e Vinorelbina in associazione (in concomitanza e successivamente alla radioterapia).

Indicazione terapeutica

Trattamento del glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG).

Criteri di inclusione

Pazienti con età compresa tra due e ventuno anni.

Nessun precedente trattamento eccetto terapia steroidea.

Diagnosi radiologica di glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) (una lesione intrinseca, pontina infiltrante ipointensa in T1 ed iperintensa in T2 in sequenze pesate, che coinvolgono almeno 2/3 del ponte).

Aspettativa di vita = 4 settimane.

Karnowski/Lansky *performance status* ≥ 40%.

Buona funzionalità d'organo.

Esecuzione di risonanza magnetica basale dell'encefalo con gadolinio, che va ripetuta nel caso in cui il trattamento non cominci entro due settimane; sarà obbligatoria una risonanza del midollo per casi metastatici alla diagnosi.

Criteri di esclusione

Pazienti pre-trattati con radio o chemioterapia.

Pazienti affetti da neurofibromatosi.

Immagini radiologiche non tipiche per la malattia.

Durata dei sintomi superiore ai sei mesi.

Karnowski/Lansky *performance status* < 40%.

Malattia metastatica dimostrata dalla Risonanza magnetica.

Disfunzione d'organo.

Gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico.

«Vinorelbina» 20 mg/m^2 e «Nimotuzumab» 150 mg/m^2 somministrati settimanalmente durante le prime dodici settimane di trattamento.

La radioterapia focale viene generalmente eseguita dalla terza alla nona settimana, per una dose totale di 54 Gy (fase di induzione).

Successivamente, «Vinorelbina» 25 mg/m^2 e «Nimotuzumab» 150 mg/ m^2 somministrati a settimane alterne (fase di mantenimento) fino alla progressione del tumore o per un massimo di due anni.

In caso di progressione locale, la re-irradiazione consiste in 19,8 Gy frazionati su undici giorni.

In caso di progressione con disseminazione tumorale, le dosi e i protocolli della radioterapia craniospinale (CSI) variano in base ai siti di malattia già irradiati, ma la dose totale è generalmente di 36 Gy, con frazioni giornaliere di 1,8 Gy.

Durata del trattamento

Il trattamento è raccomandato fino alla progressione di malattia o alla comparsa di tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Monitoraggio della funzionalità renale prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo di trattamento.

Monitoraggio della funzionalità midollare prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo di trattamento.

Monitoraggio della funzionalità epatica prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo di trattamento.

25A03489

DETERMINA 12 giugno 2025.

Inserimento dell'associazione dei medicinali Pertuzumab, Trastuzumab e Paclitaxel nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica. (Determina n. 833/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza dell'associazione dei medicinali Pertuzumab, Trastuzumab e Paclitaxel nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, l'associazione dei medicinali Pertuzumab, Trastuzumab e Paclitaxel nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica, con controindicazione assoluta al Docetaxel;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 7, 8, 9, 10 e 11 aprile 2025 - stralcio verbale n. 18;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 4 giugno 2025, n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere l'associazione dei medicinali Pertuzumab, Trastuzumab e Paclitaxel nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica;

Determina:

Art. 1.

1. L'associazione dei medicinali PERTUZUMAB, TRASTUZUMAB e PACLITAXEL è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Denominazione: Pertuzumab, Trastuzumab e Paclitaxel in combinazione.

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.

Criteri di inclusione:

pazienti di età > 18 anni;

pazienti con adenocarcinoma della mammella istologicamente o citologicamente confermato, metastatico o localmente ricorrente, non suscettibile di intervento chirurgico curativo;

pazienti con carcinoma della mammella HER2-positive;

Eastern cooperative oncology group (ECOG) *performance status* 0, 1 o 2;

LVEF almeno 50 %;

pazienti con controindicazione assoluta al Docetaxel.

Criteri di esclusione:

precedente terapia non ormonale per il tumore della mammella metastico o ricorrente;

precedente terapia anti HER2 e/o chemioterapia per la malattia metastatica;

disease-free interval (DFS) dalla fine della terapia non ormonale adiuvante o neoadiuvante </=6 mesi:

progressione di malattia durante il trastuzumab e/o lapatinib in adiuvante o neoadiuvante;

neuropatia periferica di grado 3 o maggiore (NCI-CTC, *version* 4.0);

inadeguata funzionalità midollare, renale ed epatica;

ipertensione non controllata;

gravidanza e allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

schema posologico:

«Pertuzumab» IV 840 mg dose di carico poi 420 mg al giorno 1 ogni 21 giorni;

«Trastuzumab» IV 8 mg/kg dose di carico poi 6 mg/kg al giorno 1 ogni 21 giorni;

«Paclitaxel» IV 80 mg/mq ai giorni 1, 8 e 15 ogni 21 giorni.

durata del trattamento: il trattamento è fino a progressione e/o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

monitoraggio tossicità ematologica ed extraematologica prima dell'avvio del trattamento e prima di ogni ciclo con esame clinico ed esami ematici (emocromo, transaminasi, funzionalità renale);

monitoraggio con ecocardio + EGC prima dell'avvio del trattamento e prima di ogni ciclo di trattamento;

monitoraggio della risposta di malattia con esame clinico ed *imaging* secondo pratica clinica durante mantenimento e *follow-up*.

25A03490

DETERMINA 12 giugno 2025.

Inserimento del medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato. (Determina n. 834/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale Ramucirumab, in combinazione con
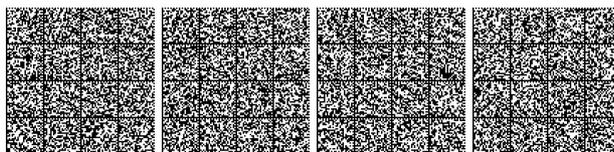
carboplatino e paclitaxel, nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti, di età maggiore o uguale ai diciotto anni, affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2025 - stralcio verbale n. 16;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 4 giugno 2025, n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale RAMUCIRUMAB, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, è inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Denominazione: Ramucirumab in combinazione con Carboplatino e Paclitaxel

Indicazione terapeutica

Trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato

Criteri di inclusione

Pazienti di età = 18 anni

Pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato.

Criteri di esclusione

Ipertensione arteriosa incontrollata.

Proteinuria >3 g/24 ore o presenza di sindrome nefrosica.

Gravi eventi tromboembolici arteriosi.

Perforazioni gastrointestinali.

Gravi sanguinamenti: sanguinamenti di grado 3 o 4 secondo il NCI CTCAE.

Sviluppo spontaneo di fistole.

Gravidanza e allattamento

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico

«Ramucirumab» (10 mg/kg *ev)* in associazione a Paclitaxel (200 mg/m^2 *ev)* e Carboplatino (AUC 5 *ev)*, ogni ventuno giorni per un massimo sei cicli o fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile e successiva terapia di mantenimento con «Ramucirumab» (10 mg/Kg *ev)* in monoterapia ogni ventuno giorni.

Durata del trattamento

Il trattamento è raccomandato fino alla progressione di malattia o alla comparsa di tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

La pressione arteriosa dei pazienti deve essere monitorata prima di ogni somministrazione di Ramucirumab.

I pazienti devono essere monitorati per lo sviluppo o il peggioramento della proteinuria. Se usando una striscia reattiva urinaria le proteine nelle urine risultano ≥2+, deve essere eseguita una raccolta delle urine nell'arco delle ventiquattro ore.

Emocromo, piastrine funzionalità epatica, renale e coagulazione prima di ogni somministrazione.

25A03491

DETERMINA 12 giugno 2025.

Rettifica della determina AIFA n. 673/2024 del 31 ottobre 2024 di inserimento del medicinale «Doxorubicina liposomiale non-pegilata (Myocet)» nell'elenco istituito, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in associazione a vinblastina, dacarbazina e bleomicina, come terapia di prima linea in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin classico, di età pari o superiore a sessanta anni, con associata cardiopatia e pretrattati con antracicline. (Determina n. 835/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 673/2024 del 31 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2024, relativa all'inclusione del medicinale «Doxorubicina liposomiale non-pegilata (Myocet)» nel suddetto elenco, in associazione a vinblastina, dacarbazina e bleomicina, come terapia di prima linea in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin classico, di età pari o superiore a sessanta anni, con associata cardiopatia e pretrattati con antracicline;

Considerato che, per mero errore materiale, l'allegato 1 accluso alla determina sopra menzionata riporta l'applicabilità di una indicazione terapeutica inesatta;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare la determina AIFA n. 673/2024 del 31 ottobre 2024 al fine di definire i criteri di inclusione validi;

Determina:

Art. 1.

1. La rettifica della indicazione terapeutica disposta nell'allegato 1 della determina AIFA n. 673/2024 del 31 ottobre 2024 citata in premessa, come di seguito riportato: da «terapia di prima linea, in associazione a vinblastina, dacarbazina e bleomicina (schema MBVD), in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin classico, di età pari o superiore a sessanta anni o con cardiopatia o pretrattati con antracicline» a «terapia di prima linea, in associazione a vinblastina, dacarbazina e bleomicina (schema MBVD), in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin classico, di età pari o superiore a sessanta anni, con associata cardiopatia e pretrattati con antracicline».

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A03492

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 24 giugno 2025, ha in emissione una nuova tipologia di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono 100», contraddistinta dalla sigla «TF904A250624», riservato ai titolari di un libretto di risparmio postale e dedicato alla raccolta di «Nuova liquidità» (somme aggiuntive rispetto al saldo riportato dai conti correnti postali e dai libretti di risparmio postale al 19 giugno 2025).

Il Buono 100, emesso solo in forma dematerializzata, ha una durata di quattro anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto esclusivamente alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione, pari al 3,00% annuo lordo.

Insieme all'emissione del Buono 100, CDP promuove una iniziativa che prevede la devoluzione di un contributo in favore della Fondazione CDP per sostenere progetti socialmente rilevanti, che saranno selezionati da quest'ultima, in tre specifici ambiti. I sottoscrittori del Buono 100 avranno la possibilità di esprimere una preferenza in merito al progetto cui sarà destinato parte del contributo. L'importo erogato da CDP alla Fondazione CDP quale contributo per la realizzazione dei predetti progetti è indipendente dall'importo effettivamente raccolto tramite il Buono 100. Per tutte le informazioni relative agli ambiti di intervento ed alla descrizione della predetta iniziativa, ai requisiti di accesso al voto ed alle modalità per esprimere la preferenza si rinvia al foglio informativo del Buono 100.

Il foglio informativo del Buono 100 contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche, sulle principali clausole contrattuali, sui rischi tipici dell'operazione, nonché sull'iniziativa promossa da CDP a sostegno di progetti socialmente rilevanti è a disposizione nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A03555

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1262
Yen	163,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,907
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,8419
Fiorino ungherese	402,35
Zloty polacco	4,2688
Nuovo leu romeno	5,0413
Corona svedese	10,9015
Franco svizzero	0,9394
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,5955
Rublo russo	-
Lira turca	43,7446
Dollaro australiano	1,7471
Real brasiliano	6,3853
Dollaro canadese	1,5707
Yuan cinese	8,1225
Dollaro di Hong Kong	8,8062
Rupia indonesiana	18531,73
Shekel israeliano	3,9995
Rupia indiana	96,2175
Won sudcoreano	1564,04
Peso messicano	21,9137
Ringgit malese	4,8325
Dollaro neozelandese	1,9048
Peso filippino	62,727
Dollaro di Singapore	1,4577
Baht tailandese	37,227
Rand sudafricano	20,3248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03535

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1241
Yen	162,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,92
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,8418
Fiorino ungherese	402,65
Zloty polacco	4,2488
Nuovo leu romeno	5,0733
Corona svedese	10,8835
Franco svizzero	0,9366
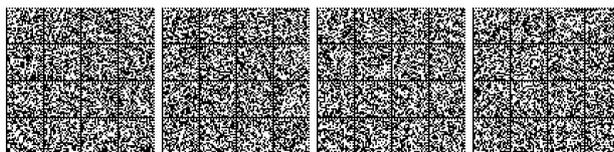
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,5955
Rublo russo	-
Lira turca	43,6708
Dollaro australiano	1,7538
Real brasiliano	6,3444
Dollaro canadese	1,5683
Yuan cinese	8,1154
Dollaro di Hong Kong	8,7968
Rupia indonesiana	18461,54
Shekel israeliano	3,967
Rupia indiana	96,184
Won sudcoreano	1567,69
Peso messicano	21,6729
Ringgit malese	4,8325
Dollaro neozelandese	1,9035
Peso filippino	62,674
Dollaro di Singapore	1,4568
Baht tailandese	37,163
Rand sudafricano	20,2073

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03536

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1321
Yen	162,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,867
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,8446
Fiorino ungherese	402,05
Zloty polacco	4,242
Nuovo leu romeno	5,0709
Corona svedese	10,8445
Franco svizzero	0,9352
Corona islandese	144,6
Corona norvegese	11,484
Rublo russo	-
Lira turca	43,9528
Dollaro australiano	1,7569
Real brasiliano	6,419
Dollaro canadese	1,5721
Yuan cinese	8,155
Dollaro di Hong Kong	8,8655
Rupia indonesiana	18486,8
Shekel israeliano	4,022
Rupia indiana	96,8675
Won sudcoreano	1556,99
Peso messicano	21,8591
Ringgit malese	4,8341
Dollaro neozelandese	1,9067
Peso filippino	62,988
Dollaro di Singapore	1,4603
Baht tailandese	37,122
Rand sudafricano	20,2806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03537

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1309
Yen	162,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,942
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,8427
Fiorino ungherese	403,73
Zloty polacco	4,246
Nuovo leu romeno	5,0581
Corona svedese	10,8485
Franco svizzero	0,9343
Corona islandese	144,6
Corona norvegese	11,5155
Rublo russo	-
Lira turca	44,006
Dollaro australiano	1,7608
Real brasiliano	6,4025
Dollaro canadese	1,568
Yuan cinese	8,1477
Dollaro di Hong Kong	8,8496
Rupia indonesiana	18472,97
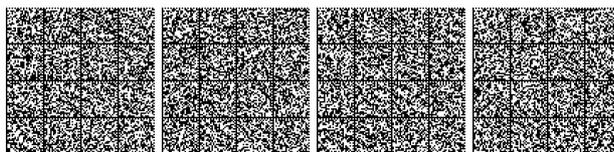
Shekel israeliano	4,0656
Rupia indiana	97,2295
Won sudcoreano	1562,67
Peso messicano	21,9464
Ringgit malese	4,8346
Dollaro neozelandese	1,9147
Peso filippino	62,948
Dollaro di Singapore	1,4601
Baht tailandese	37,105
Rand sudafricano	20,3859

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03538

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1301
Yen	161,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,915
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,8382
Fiorino ungherese	403,55
Zloty polacco	4,2603
Nuovo leu romeno	5,0517
Corona svedese	10,8348
Franco svizzero	0,9299
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,522
Rublo russo	-
Lira turca	44,108
Dollaro australiano	1,7569
Real brasiliano	6,4721
Dollaro canadese	1,563
Yuan cinese	8,1197
Dollaro di Hong Kong	8,8508
Rupia indonesiana	18382,88
Shekel israeliano	4,0931
Rupia indiana	96,552
Won sudcoreano	1555,77
Peso messicano	21,854
Ringgit malese	4,7815
Dollaro neozelandese	1,9012
Peso filippino	62,531
Dollaro di Singapore	1,4555
Baht tailandese	36,779
Rand sudafricano	20,3253

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03539

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca del trasferimento del notaio Attilio Tajani nella sede di Aulla

Con decreto dirigenziale 17 giugno 2025 è revocato il d.d. 22 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2025, nella parte in cui ha disposto il trasferimento del notaio Attilio Tajani nella sede di Aulla (distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa).

25A03528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 02/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 23 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006798/PSIC-L-167 del 9 giugno 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 02/2025 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 23 aprile 2025, concernente l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2025, dei coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A allegata al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

25A03471

Approvazione della delibera n. 46/2025 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 27 febbraio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006796/PIND-L-137 del 9 giugno 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 46/2025 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPPI in data 27 febbraio 2025, concernente l'aggiornamento della tabella A dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, allegata al regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

25A03472

Approvazione della delibera n. 7/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006565/MED-L-215 del 3 giugno 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 gennaio 2025, concernente la rivalutazione degli importi di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento ENPAM a tutela della genitorialità, per l'anno 2025.

25A03473
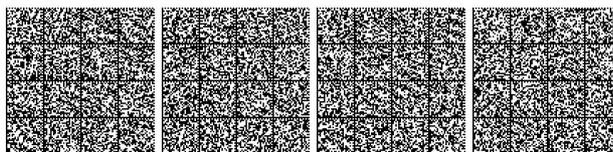
Approvazione della delibera n. 360/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006562/PIND-L-136 del 3 giugno 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 360/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 29 gennaio 2025, concernente l'adeguamento, per l'anno 2025, dei redditi, dei volumi di affari e relativi contributi, delle sanzioni, nonché la perequazione delle pensioni in applicazione delle disposizioni del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

25A03474

Approvazione della delibera n. 04/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 20 febbraio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006037/PSIC-L-166 del 21 maggio 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 20 febbraio 2025, concernente la perequazione annuale delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2025.

25A03475

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-141) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
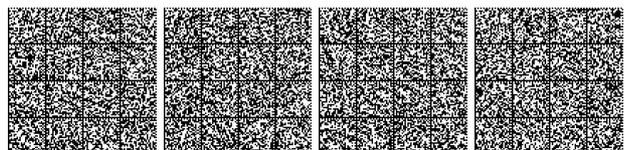
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C